

VERBALE di ACCORDO

San Benigno C.se, 05/12/2014

Tra

PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.p.A., siti di San Benigno C.se, Venaria (ex Volvera), Grugliasco HQ e Grugliasco Plant

e


la O.S. FIM
la O.S. UILM
la O.S. FISMIC
la AQCF

presenti le relative RSA, in nome e per conto dei dipendenti del sito di San Benigno C.se, Venaria (ex Volvera), Grugliasco HQ e Grugliasco Plant

premesso che:

- l'Azienda ha attivato con lettera del 02/12/2014, la procedura di riduzione di personale ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/91 per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità di n° 25 dipendenti dei siti di San Benigno C.se, Venaria (ex Volvera), Grugliasco HQ e Grugliasco Plant;
- come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91, nel corso degli incontri intervenuti in sede sindacale sono state esaminate e discusse le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale di cui alla presente procedura, anche in considerazione della situazione aziendale, al termine della disamina congiunta, sono risultate impraticabili soluzioni alternative alla risoluzione di un numero complessivo pari a 30 rapporti di lavoro, con incremento di 5 unità rispetto a quanto precedentemente comunicato con lettera di apertura del 02/12/2014.
- è stata pertanto condivisa dalle Parti la mancanza di condizioni che consentano la riduzione del numero complessivo di eccedenze, che risulta peraltro coerente con il contesto operativo aziendale nell'attuale scenario competitivo e con le competenze e le figure professionali dallo stesso richieste, nonché la necessità di trovare una soluzione non traumatica ai problemi attuali.

Le Parti hanno quindi completato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge 223/91, concordando quanto segue.



The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two signatures, one above the other. In the center, there is a signature that appears to be 'BP'. To the right of that, there are two more signatures, one above the other. On the far right, there are two more signatures, one above the other, with some additional scribbles above them.

L'Azienda procederà quindi, nel rispetto delle intese già definite a livello aziendale, alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alla conseguente messa in mobilità nel periodo dal 09/12/2014 al 16/12/2014 – prevedendo così un diverso termine come previsto dall'art. 8 comma 4 L. n° 236/93 - di un numero massimo di 30 lavoratori che risultino in possesso dei requisiti per accedere, durante il periodo della mobilità o al termine dello stesso, al trattamento di pensionamento di vecchiaia o a quello di anzianità contributiva. Detti requisiti, concordati tra le parti, risultano sostitutivi di quelli stabiliti dall'art. 5 Legge 223/91.

Fermo restando il criterio sopra definito per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi – compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali - le parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicati, sollevando l'azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 223/91, ad integrazione del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le Parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, possano inoltre essere favorite, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di servizio e con le specifiche competenze professionali e nell'ambito del periodo massimo di mobilità ex art 7, comma 1 della legge 223/91, eventuali scelte individuali.

Nel rispetto dei criteri sopra definiti, le Parti concordano che, fermo restando il numero complessivo di 30 lavoratori eccedenti strutturali, la ripartizione degli stessi possa subire modificazioni tra le aree in cui le stesse sono state individuate in avvio di procedura, mediante compensazioni realizzate attraverso casi di mobilità interna tra le medesime.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91, così come modificato dall'art. 8 della Legge 236/93, le procedure di cui all'art. 4 della legge 223/91, convenendo sulla necessità di collocare in mobilità n° 30 lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'Azienda



p. la FIM Mezzati Capluvo

p. la UILM Giulio Fiori

p. la FISMIC ed

p. la AQCF Fabio Alet


p. le relative RSA BA Roberto Nicol Antonio Genovese

San Benigno C.se, 05/12/2014

Ad integrazione di quanto previsto nell'Accordo sindacale del 05/12/2014 in materia di Mobilità ex art. 4 L. 223/1991, le Parti convengono inoltre che l'azienda riconosca ai lavoratori come sopra individuati, in considerazione della loro adesione al presente accordo e alle intese che lo hanno preceduto e ne hanno costituito premessa, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la permanenza in mobilità, secondo gli importi definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1).

L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione, ex art. 411, 3° comma, del c.p.c., il cui fac-simile è allegato al presente accordo, di cui è parte integrante (Allegato 2).

Le Parti si danno inoltre atto che in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra, saranno anche definite transattivamente possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro.


BO

te eff
of phlt
FD
9/4